

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4673 del 05/09/2017
Oggetto	Rinnovo concessione acqua pubblica superficiale mediante prelievo da acque superficiali dal Rio Spigone - Graniti Fiandre spa (cod. REPPA5471/06RN01)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4842 del 04/09/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- la deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano- c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica), 153 (Spese di istruttoria) e 154 (Deposito cauzionale);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie

- per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- le deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, *ex* d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
  - la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
  - la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
  - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
  - la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
  - la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
  - la determinazione dirigenziale 21 aprile 2017, n. 353 (Avocazione ad interim in capo al Direttore tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Laboratorio Multiuso e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni);

**DATO ATTO** che, con domanda presentata tramite posta elettronica certificata in data 30/12/2015, Graniti Fiandre spa, c.f. 01411010356, con sede legale a Rimini, via Radici n. 112, ha richiesto il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale assentita con det. 7936/2012, con scadenza al **31 dicembre 2015** (cod. REPPA5471/06RN01);

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, nei limiti e per gli usi di seguito indicati, mediante due modalità alternative di prelievo, ovvero:

- prelievo diretto dalle acque superficiali dal Rio Spigone, mediante n. 1 pozzetto ubicato in Comune di Viano (RE), via Gorgola, su area demaniale, censita al fg. n. 31, mappali nn. 174 e 253 (compresa la particella non mappata individuabile tra il mapp. 174 e il mapp. 253); coordinate UTM RER x: 627988; y: 932760;
- prelievo da falda di subalveo dal Rio Spigone, mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 5,00 sito in Comune di Viano, via Gorgola (RE), su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. 31, mapp. n. 205; coordinate UTM RER: X = 628122; Y = 932800;
- portata massima di esercizio complessiva pari a 3,00 l/s; portata media di esercizio complessiva pari a 0,39 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 12.000,00 mc/annui;
- destinazione della risorsa: uso industriale; uso antincendio; uso irrigazione aree verdi (da aprile a settembre);

**DATO ATTO** che:

- in base all'istruttoria svolta, le opere di captazione principali ed accessorie risultano congruenti con quanto risultante dalla documentazione assunta agli atti e con le condizioni della concessione assentita con det. 7936/2012;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- il canone per l'anno 2017 è quantificato in 2.071,67 euro;
- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla det. 7936/2012;
- per la concessione in corso di rinnovo sono stati già acquisiti i pareri di rito;

**CONSIDERATO** che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato, rendendo ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

**RITENUTO CHE** il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere mantenuto nella misura pari a 2 l/s come stabilito nella det. 7936/2012, non essendo il corpo idrico "Rio

Spigone” attualmente classificato;

**ACCERTATO** che la richiedente:

- ha versato, in data 27 novembre 2015, la somma pari a euro 87,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 28 marzo 2017, la somma pari a euro 2.071,67, relativa al canone dovuto per l’anno 2017 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- ha versato in data 26 aprile 2012, la somma pari a euro 1.983,00, a titolo di deposito cauzionale a garanzia a degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

**RITENUTO** sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2026, sotto l’osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

#### **DETERMINA**

**sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:**

1. di assentire a Graniti Fiandre spa, c.f. 01411010356, con sede legale a Rimini, via Radici Nord 112, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, nei limiti e per gli usi di seguito indicati, mediante due modalità alternative di prelievo, ovvero:
  - prelievo diretto dalle acque superficiali dal Rio Spigone, mediante n. 1 pozzetto ubicato in Comune di Viano (RE), via Gorgola, su area demaniale di cui si concede l’occupazione, censita al fg. n. 31, mappali nn. 174 e 253 (compresa la particella non mappata individuabile tra il mapp. 174 e il mapp. 253); coordinate UTM RER x: 627988; y: 932760;
  - prelievo da falda di subalveo del Rio Spigone, mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 5,00 sito in Comune di Viano, via Gorgola (RE), su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. 31, mapp. n. 205; coordinate UTM RER: X = 628122; Y = 932800;
  - portata massima di esercizio complessiva pari a 3,00 l/s; portata media complessiva di esercizio pari a 0,39 l/s;
  - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 12.000,00 mc/annui;

- destinazione della risorsa: uso industriale; uso antincendio; uso irrigazione aree verdi (da aprile a settembre);
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al **31 dicembre 2026**;
  3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto che riprende il disciplinare di cui alla det. 7936/2012, con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
  4. di dare atto che:
    - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
    - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
    - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio del procedimento di riscossione coattiva;
  5. di dare inoltre atto che:
    - l'importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
    - l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
    - l'importo versato per il canone 2017 e quelli relativo ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
  6. di dare inoltre atto che:
    - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
    - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca

della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

7. di provvedere a notificare il presente provvedimento alla richiedente attraverso posta elettronica certificata;
8. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica per la sottoscrizione del disciplinare mediante firma digitale ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia mediante posta elettronica certificata;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
11. che il presente provvedimento sia soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
13. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico

*Franco Zinoni*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE  
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Graniti Fiandre Spa, con sede legale in Castellarano (RE), via Radici n. 112, c.f. 01411010356, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Spigone, mediante prelievo diretto o, alternativamente, mediante prelievo da falda di subalveo tramite opera fissa su area demaniale (domanda di rinnovo presentata tramite PEC il 30/12/2015, cod. Sisteb cod. REPPA5471/06RN01).

**ARTICOLO 1**

**DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

**PRELIEVO DIRETTO DA ACQUE SUPERFICIALI**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzetto all'interno di un piccolo bacino creato tramite opera di sbarramento in cemento armato, dotata di chiusa metallica ad azionamento meccanico. Il pozzetto è equipaggiato con pompa sommersa avente portata di esercizio compresa tra 2 l/s e 3 l/s.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Viano, via Gorgola, (RE), su area del demanio fluviale, censita al fg. n. 31, mappali nn. 174 e 253(compresa la particella non mappata individuabile tra il mapp. 174 e il mapp. 253); coordinate UTM RER: X = 627988; Y = 932760.

**PRELIEVO DA FALDA DI SUBALVEO**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 5,00 con tubazione in cemento del diametro interno di mm. 1.200, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 3 hp, con portata di esercizio pari a 2,5 l/s.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Viano, via Gorgola, (RE), su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. 31, mapp. n. 205; coordinate UTM RER: X = 628122; Y = 932800;

**ARTICOLO 2**

**QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 3,00 l/s, portata media di esercizio pari 0,39 e nel limite di volume complessivo annuo pari a 12.000,00 mc.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ai seguenti usi:

- uso industriale nel processo tecnologico ceramico;
  - uso antincendio;
  - uso irrigazione aree verdi (da aprile a settembre) con sistema a goccia per piante e siepi e con sistema a pioggia per il prato.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Rio Spigone.

### ARTICOLO 3

#### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell’opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l’interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d’uso dell’acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, affinché l’Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d’uso dell’acqua senza il preventivo assenso dell’Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all’Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.
7. **Cessazione dell’utenza** – In caso di cessazione dell’utenza, da qualsiasi causa

determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

#### **ARTICOLO 4**

##### **CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

1. **Deflusso minimo vitale (DMV)** – La portata del DMV da lasciar defluire in alveo, in corrispondenza della derivazione sul Rio Spigone, è stabilita nella misura di 2 l/s.

Tale portata, misurata a valle delle opere di presa, deve defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Rio.

2. **Sospensioni del prelievo** - Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare, durante il prelievo, la portata presente nel corso d'acqua, a valle del punto di presa e a sospendere il prelievo ogniqualvolta accerti o venga accertato dall'Amministrazione concedente, che tale portata è inferiore a quella calcolata come necessaria per il mantenimento in alveo del deflusso minimo vitale.

Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

3. **Aumento DMV** - L'Amministrazione concedente può aumentare il valore del DMV da lasciar defluire in alveo qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento e il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Tutela delle Acque per il corpo idrico interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi a favore del concessionario.

#### **ARTICOLO 6**

##### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il **31 dicembre 2026**.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

#### **ARTICOLO 7**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

#### **ARTICOLO 8**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

## ARTICOLO 9

### OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_, presa visione in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante

\_\_\_\_\_

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**